



# Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

ORDINANZA N. 184

**OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA, INTRODUZIONE, TRASPORTO, UTILIZZO, E/O DETENZIONE DI BOTTIGLIE E RECIPIENTI IN VETRO E/O LATTINE E DI ALTRI CONTENITORI COMUNQUE IDONEI ALL'OFFESA DELLE PERSONE ED OGGETTI CHE POSSANO ARRECARRE DANNI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "DOI PASS PER MONDVÌ" IN PROGRAMMA NEI GIORNI 01-08- 15 E 22 LUGLIO 2026.**

IL SINDACO

Premesso che nelle serate di mercoledì 01 - 08 - 15 e 22 luglio 2026 (in caso di maltempo recupero di una delle serate il giorno mercoledì 29 luglio 2026) si svolgerà la manifestazione, organizzata dall'Associazione "La Funicolare – Centro Commerciale Naturale " con sede in Mondovì - Via della Funicolare n.31, denominata "DOI PASS PER MONDVÌ" consistente in spettacoli ed intrattenimenti musicali, che avranno luogo nelle principali piazze e vie del centro storico di Mondovì Breo, dalle ore 21:00 alle ore 24:00, in concomitanza con l'apertura serale dei negozi;

Preso atto del progetto di manifestazione analisi e valutazione profili di sicurezza (safety) della manifestazione redatto in data 16 giugno 2026, pervenuto in data 24/06/2026 e assunto al protocollo n. 28635, dal P.I. Paolo Bongiovanni della Ditta Sicurtecnica s.r.l. con sede in Mondovì Via Prato n. 12;

Rilevato che la gestione della manifestazione, richiede l'adozione di tutti i provvedimenti del caso finalizzati al pacifico e tranquillo svolgimento, nonché al fine di evitare che nell'ambito della stessa si verificino danni a cose e persone per gesti inconsulti di terzi, o fatti di turbativa ai partecipanti, nonché per esigenze di tutela dell'ambiente e del patrimonio sia pubblico che privato;

Considerato che la vendita, l'introduzione, il trasporto, l'utilizzo e/o la detenzione di bottiglie e recipienti in vetro e/o lattine e di altri contenitori comunque idonei all'offesa delle persone costituisce, in un contesto di affollamento, un grave pericolo per l'incolumità pubblica sia a causa dell'abbandono dei contenitori vuoti direttamente sul suolo, sia perché gli stessi potrebbero essere utilizzati quali strumenti atti ad offendere persone e/o a danneggiare il patrimonio pubblico e privato;

Ravvisata la necessità di precludere, al fine di assicurare il normale svolgimento di detta manifestazione nonché di prevenire pericoli per la sicurezza e l'incolumità pubblica, la detenzione, il trasporto e/o l'utilizzo di oggetti atti a provocare danni, disturbo o molestie alle persone;

Richiamato il Regolamento comunale di Polizia Urbana, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 15 del 07/05/03 e s.m.i.;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

## ORDINA

per i motivi espressi in premessa, in occasione della manifestazione denominata **“DOI PASS PER MONDVÌ”**

- **nelle serate di mercoledì 01 – 08 – 15 – 22 luglio 2026**

- **nella serata di mercoledì 29 luglio 2026** (eventuale recupero di una delle serate del 01-08-15 e 22 luglio)

**dalle ore 20:00 fino alle ore 01:00 del giorno successivo** in Mondovì rione Breo all'interno della perimetrazione delle seguenti Vie/Piazze:

Corso dello Statuto, Piazzetta Besio, Via Manessero, Piazzetta Fontana, Piazza Martiri della Libertà, Via San Lorenzo, Via Baruffi, Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Roma, Via G.B. Beccaria, Piazza Cesare Battisti, Piazza San Pietro, Piazzetta Mons. Moizo, Via Prato, Via Santuario, Via della Funicolare, Via S. Agostino, Via Garelli, Via Gioda, Vicolo Bellino, Via Piandellavalle, Via Cordero, Piazzetta Comino, Vicolo S. Arnolfo, Via Cigna, Via Marconi, Vicolo del Moro, Via Alessandria, Via Rosa Govone, Via Biglia, Via Meridiana, Piazza Ellero, Piazza Carlo Ferrero, Via Silvestrini, Ponte Ripe, Via F.lli Durando, Piazza Unità d'Italia, Piazza della Repubblica, Viale Einaudi, ponte Cavalieri d'Italia, Piazzetta Levi, Piazza Perotti, Via Malfatti, Via S. Francesco d'Assisi, Vicolo Teatro, Via G.B. Trona, Via Soresi, Vicolo del Molino, Via Deninotta, Vicolo Martinetto;

**che sia fatto divieto a chiunque:**

1. di introdurre, trasportare, utilizzare e/o detenere bottiglie e recipienti in vetro e/o lattine e altri contenitori comunque idonei all'offesa delle persone, anche se utilizzati per il consumo di bevande in forma itinerante;
2. di vendere bevande in bottiglie e recipienti in vetro e/o lattine e altri contenitori comunque idonei all'offesa delle persone, anche se utilizzati per il consumo di bevande in forma itinerante;
3. di vendere bevande in bottiglie e recipienti in vetro e/o lattine e altri contenitori comunque idonei all'offesa delle persone dispensate da distributori automatici i cui gestori dovranno provvedere ad ogni misura e adempimento necessario per impedire l'erogazione;
4. di trasportare e detenere e/o utilizzare i seguenti oggetti: borse e zaini (più grandi di 15 litri), bombolette spray e trombette da stadio, bastoni per selfie e treppiedi, penne e puntatori laser, armi, materiale esplosivo, artifizi pirotecnici, fumogeni, pietre, coltelli o altri oggetti da punta o taglio, droni e aeroplani telecomandati (se non autorizzati), veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile ed ogni altro oggetto che possa recare danni, disturbo o molestie alle persone;
5. di utilizzare caschi integrali indossati;
6. di detenere cani sprovvisti di guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, gli stessi devono essere anche muniti di museruola.

Resta consentita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in contenitori di vetro e/o lattine esclusivamente all'interno dei pubblici esercizi e negli annessi dehors, laddove per somministrazione di alimenti e bevande, si intende: *"...la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati."* (art. 2, comma 1, L.R. 29 dicembre 2006 n. 38, fermo restando che i titolari delle predette attività di somministrazione hanno l'obbligo di assicurare la pulizia continua dei tavoli provvedendo a rimuovere le bottiglie, i contenitori e/o lattine al termine della consumazione.

### **DISPONE**

- che l'Associazione "La Funicolare" adotti le idonee procedure di controllo e vigilanza al divieto impartito, nell'ambito dell'area destinata alla manifestazione;
- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio comunale e sia trasmesso ai seguenti Organi di Polizia, per la vigilanza circa l'ottemperanza del divieto impartito:
  - Comando Compagnia e Stazione Carabinieri Mondovì;
  - Comando Compagnia Guardia di Finanza Mondovì;
  - Comando Polizia Locale Mondovì;
  - Questura di Cuneo;
  - Prefettura di Cuneo;
- che il presente provvedimento:
  - sia notificato all'Associazione "la Funicolare" con sede in Mondovì – Via della Funicolare n.31;
  - venga data informazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Mondovì;
  - venga data comunicazione all'Ufficio Stampa – Dipartimento Istruzione Cultura Sport e Assistenza - sede.

### **AVVERTE**

- che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte, entro 60 giorni dalla notificazione ovvero, in alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni;
- 
- che le violazioni alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno punite

ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Mondovì, li 27/06/2026

**IL SINDACO  
LUCA ROBALDO\***

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.